SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 16

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 29 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno | Abb. annuo | L. 200 | All' Estero | Abb. annuo | L. 400 | Nel Regno | Abb. annuo | L. 120 | All' Estero | Abb. annuo | L. 240 |
| | » semestrale | » 100 | | » semestrale | » 200 | | » semestrale | » 60 | | » semestrale | » 120 |
| | » trimestrale | » 50 | | » trimestrale | » 100 | | » trimestrale | » 30 | | » trimestrale | » 60 |
| | Un fascicolo | 4 | | Un fascicolo | 8 | | Un fascicolo | 4 | | Un fascicolo | 8 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| Nel Regno . . . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100<br>Un fascicolo - Prezzi vari. | All' Estero . . . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . . L. 200<br>Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |
|---|---|---|---|

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89

**Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939. n. 129;

Visto l'art. 2364 del codice civile approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2264 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto
*Il Guardasigilli*: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.
**Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario:

*a*) Sovraintende, nel territorio dell'Isola, a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

*b*) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

*c*) Esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti;

*d*) Interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Capo del Governo, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna;

*e*) Corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le altre autorità del Regno per gli affari di sua competenza ».

Art. 2

L'articolo 5 del citato R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 è modificato come segue:

« L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Art. 3

L'Alto Commissariato ha sede a Cagliari.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

Nel territorio amministrato dall'Alto Commissario, i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 6

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 7

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri enti od istituti di diritto pubblico, ed una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità verrà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 9

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO -

DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO
LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto
*Il Guardasigilli*: CASATI

## REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.

**Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

*a*) Sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

*b*) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

*c*) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'Amministrazione della Giustizia ed alle Amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato e tutto quanto si riferisce alla gestione di bilancio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

*a*) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

*b*) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di nove membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso le sue proposte e i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo nei riguardi dell'Isola.

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza delle Amministrazioni centrali.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 11

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica ed, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta consultiva.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 18 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO - LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto

*Il Guardasigilli*: CASATI

## REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.

**Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dalle ore due del 2 aprile 1944 l'ora normale verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2

Tutte le autorità e tutti i capi delle aziende pubbliche e private provvederanno perchè, nell'istante indicato nel precedente articolo, gli orologi siano portati a segnare le tre antimeridiane.

Art. 3

Il presente decreto, che avrà effetto fino a nuova disposizione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo dl Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

*Il Guardasigilli*: CASATI

TESTI VITTORIO *gerente* — Linotypografia M. Spadafora — Salerno